

# Super e Iper ammortamenti

## Super ammortamento

### Iter normativo

L'art. 1, co. 91-94 e 97, L. 28.12.2015, n. 208 ha introdotto l'agevolazione del **super ammortamento**, che consiste in una **maggiorazione del 40%** del costo di **acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti**, in proprietà o in *leasing*, nel **periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, dai soggetti **titolari di reddito d'impresa** e dagli **esercenti arti e professioni**: si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, «*conclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria*».

L'art. 1, co. 8, L. 11.12.2016, n. 232 ha, poi, **esteso** l'operatività del super ammortamento agli **acquisti eseguiti entro il 31.12.2017**. Il beneficio è fruibile anche con riguardo ai cespiti **consegnati entro il 30.6.2018**, purché alla data del **31.12.2017** risultassero soddisfatte due condizioni: il relativo **ordine è accettato dal venditore** e sono stati **versati acconti** in misura **almeno pari al 20% del costo di acquisizione**

La **L. 27.12.2017, n. 205** ha **prorogato** di un **anno** la possibilità di **maggiorare**, ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, il **costo di acquisizione dei beni strumentali mobili nuovi** (cd. super ammortamento): l'entità del beneficio è stata, tuttavia, **ridotta** dal 40% al **30%**

In sintesi è stato stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** – esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, D.P.R. 917/1986 – **dall'1.1.2018 al 31.12.2018**, ovvero **entro il 30.6.2019** se entro il 31.12.2018 il relativo ordine è accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il **costo di acquisizione è maggiorato del 30%**.

Sono, pertanto, **esclusi** dall'agevolazione gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto, le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, a prescindere dalle modalità di impiego. Possono, invece, fruire del beneficio gli autoveicoli individuati dall'art. 54, co. 1, DLgs. 30.4.1992, n. 285 (cd. Codice della Strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, co. 1, D.P.R. 917/1986: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera.

La maggiorazione **non si applica** agli investimenti che **beneficiano** delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 8, L. 232/2016 – ovvero quelli **effettuati entro il 30.6.2018**, per i quali, al **31.12.2017**, risultavano **soddisfatte** le suddette due **condizioni**, rappresentate dall'accettazione dell'ordine da parte del venditore e dal pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione – e, quindi, della maggiorazione del 40%.

# Super e Iper ammortamenti

## Iper ammortamento

### Iter normativo

L'art. 1, co. 9, L. 232/2016 ha introdotto – ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario – la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico compresi nell'elenco di cui all'Allegato A di tale provvedimento normativo. L'espresso riferimento al modello «Industria 4.0» comporta, pertanto, che questo beneficio sia precluso ai titolari di reddito da lavoro autonomo.

L'iper ammortamento è applicabile con riferimento agli investimenti effettuati dall'1.1.2017 al 31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 se al 31.12.2017 l'ordine è stato accettato dal venditore e risultano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Il D.L. 20.6.2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3.8.2017, n. 123, ha, poi, disposto la proroga al 30.9.2018 – in luogo della previgente scadenza del 30.6.2018 – del termine per perfezionare gli investimenti che possono accedere all'agevolazione dell'iper ammortamento, sempre a condizione che, entro il 31.12.2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

È, inoltre, necessaria la sussistenza di un ulteriore presupposto – non previsto, invece, per il super ammortamento dei beni materiali diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico – rappresentato dall'interconnessione del bene con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Gli investimenti che consentono di usufruire dell'iper ammortamento riguardano, come anticipato, i cespiti indicati nell'Allegato A della L. 232/2016, ossia:

beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;

dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Questo quadro normativo è stato, infine, recentemente **modificato** dall'art. 1, co. 30 e 33-36, L. 205/2017, nel senso di stabilire che le disposizioni dell'art. 1, co. 9, L. 232/2016 – maggiorazione del 150% del costo di acquisizione, ai soli fini delle deducibilità Ires/Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – si applicano anche agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale** secondo il modello «Industria 4.0» **effettuati entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 31.12.2019**, a **condizione** che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Ai soli effetti della disciplina dell'**iper ammortamento**, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione**, **non viene meno** il godimento delle **residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- **sostituisca** il bene originario con un **bene materiale strumentale nuovo** avente caratteristiche tecnologiche **analoghe o superiori** a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- **attesti** l'effettuazione dell'**investimento sostitutivo**, le **caratteristiche del nuovo bene** e il requisito dell'**interconnessione** secondo le regole imposte dall'art. 1, co. 11, L. 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia **inferiore** a quello del bene sostituito e sempre che ricorrano le predette due condizioni, la fruizione del beneficio **prosegue** per le quote residue fino a **concorrenza** del costo del nuovo investimento.

# Super e Iper ammortamenti

## Super ammortamento dei beni immateriali

### Iter normativo

L'art. 1, co. 10, L. 232/2016, ha previsto un'ulteriore agevolazione, riservata ai soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B della L. 232/2016. La relazione di accompagnamento a quest'ultima precisa che la maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nel citato Allegato B spetta solamente alle imprese che già beneficiano dell'iper ammortamento: è possibile, peraltro, usufruire dell'agevolazione indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile a quello materiale per il quale si è beneficiato della maggiorazione del 150%. Resta confermata la disposizione, già prevista per l'iper ammortamento, secondo cui, per accedere a tale beneficio, occorre che sia rispettato l'ulteriore requisito dell'«interconnessione».

L'art. 1, co. 31-34, L. 205/2017, ha stabilito che, per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, le disposizioni dell'art. 1, co. 10, L. 232/2016 di cui sopra si applicano anche agli **investimenti in beni immateriali strumentali** effettuati nel suddetto periodo.

Sono state, inoltre, **aggiunte** alcune **voci** all'Allegato B annesso alla L. 232/2016, rilevanti ai fini del super ammortamento dei beni immateriali:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

## Disposizioni comuni invariate

Ai fini della fruizione dell'**iper ammortamento** e del **super ammortamento** dei **beni immateriali**, rimane **confermato** che l'impresa deve produrre la **documentazione** di cui all'art. 1, co. 11, L. 232/2016. Pertanto, l'azienda è tenuta acquisire entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione – ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e può essere fruita l'agevolazione – una **dichiarazione del legale rappresentante** ovvero, per i beni aventi un costo unitario di acquisizione **superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da **includerlo** nell'**elenco** di cui all'Allegato A o B della L. 232/2016 ed è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rimane, inoltre, ferma l'**applicazione** delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 93 e 97, L. 208/2015: conseguentemente, le predette discipline agevolative **non sono applicabili** agli investimenti in beni strumentali aventi un **coefficiente di ammortamento tabellare** (D.M. 31.12.1988) **inferiore al 6,50%**, nonché agli investimenti in **fabbricati e costruzioni** e a quelli indicati nell'Allegato 3 della L. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento).